



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## **Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche**

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**Visti** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

**Visto** il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visti** i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

**Visto** in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché i successivi Decreti del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017, n. 44 del 28 luglio 2017, n. 86 del 24/11/2017 e le successive integrazioni e modifiche dei componenti;

**Visto** il Decreto Direttoriale prot. n. 4957 del 20/03/2019, con il quale è stato conferito, da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli, alla dott.ssa Maura Del Borrello l'incarico di sostituzione della Dott.ssa Francesca Furst Segretario regionale per le Marche per gli adempimenti di cui all'art. 39 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 nelle more della nomina del nuovo Segretario regionale per le Marche;

**Visto** l'incarico prot. n. 670 del 20.02.2019 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Piccarda Donatella Donati l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., per le verifiche di interesse culturale della provincia di Pesaro Urbino cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**Vista** la nota prot. n. 17284 del 15/02/2018 del Comune di Pesaro e l'integrazione successiva nota prot. n. 30415 del 21.03.2018 con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "**Fabbricato Via del Borgo Ginestreto**" di seguito descritto, acquisita al ns. protocollo d'Ufficio il 22/02/2018 (prot. n. 1336);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot. 5399 del 12/03/2019 dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**Visto** il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "L'immobile non risulta di interesse archeologico ed è sito in un'ampia area all'interno della quale non risultano agli Atti d'Archivio rinvenimenti archeologici e pertanto l'area stessa è da considerarsi a rischio archeologico basso";



# Ministero per i beni e le attività culturali

## Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche

**Visto** il verbale della riunione n. 8 della Commissione del giorno 09/04/2019, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### **Ritenuto che l'immobile:**

Denominazione	Fabbricato
Comune	Pesaro
Provincia	Pesaro Urbino
Località/Toponimo	Ginestreto
Nome strada/n. civico	Strada Borgo Santa Lucia, 118
Distinto al C.F.	Foglio 17 Sezione urbana G part.IIa 215 subb. 5-6-7
Confinante con	Foglio 17 part.IIe 218, 331 C.F.
Confinante con altro elemento:	Strada Borgo Ginestreto, Strada S. Lucia
Proprietario	Comune di Pesaro

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

### **DELIBERA**

**Art. 1** L'immobile denominato , **“Fabbricato Via del Borgo Ginestreto ”** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

PER IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

FUNZIONARIO SUPPLENTE

*Dott.ssa Maura Del Borrello*

